



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN LOTTI PER L'APPALTO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE MEDIANTE COSTRUZIONE DI TAPPETI DI USURA E TRATTAMENTI SUPERFICIALI MONOSTRATO IN VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 31 GENNAIO 2022, ORE 17.00
TERMINE ULTIMO PER RICHIESTE SCRITTE DI CHIARIMENTI: 20 GENNAIO 2022
TERMINE ULTIMO PER RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI: 25 GENNAIO 2022

PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA VIRTUALE: 2 FEBBRAIO 2022, ORE 10.00

1. Premessa

La presente procedura di gara è avviata in esecuzione della determinazione a contrarre n. 1514 PG 78710 del 27/12/2021.

Il presente disciplinare di gara costituisce a tutti gli effetti parte integrante del bando di gara relativo all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato in varie tratte di Strade Provinciali.

I progetti posti a base di gara sono stati verificati e validati con verbali in atti ai rispettivi fascicoli (9.2.4/48/2021; 9.2.4/49/2021; 9.2.4/50/2021; 9.2.4/51/2021; 9.2.4/52/2021; 9.2.4/53/2021; 9.2.4/54/2021).

2. Oggetto dell'appalto – Importo – Termine di esecuzione

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali di varie tratte di Strade provinciali, mediante il rifacimento dei tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato, così come meglio descritti negli elaborati progettuali.

I lavori si svolgeranno sull'intero territorio di competenza della Città metropolitana di Bologna, Codice NUTS ITH55.

L'appalto è suddiviso in 7 lotti:

Lotto	CIG	CUP e area geografica	Importo lavori €	Oneri sicurezza €	Totale €
1	9043007D70	C57H18001480001 Pianura Est	665.000,00	6.500,00	671.500,00
2	9043072317	C57H18001490001 Montagna Est	599.485,00	5.417,13	604.902,13

3	9043092398	C57H18001500001 Montagna Ovest	620.000,00	9.098,20	629.098,20
4	90431091A0	C57H18001510001 Pianura Ovest	740.500,00	7.500,00	748.000,00
5	9043196969	C57H20001610001 Pianura	391.000,00	3.500,00	394.500,00
6	90434971D0	C57H20001620001 Montagna Est	398.923,21	4.344,87	403.268,08
7	9043509BB4	C57H20001630001 Montagna Ovest	380.000,00	7.137,36	387.137,36
Totale complessivo			3.794.908,21	43.497,56	3.838.405,77

L'esecuzione dei lavori deve avvenire:

- entro 120 giorni dalla data del relativo verbale di consegna per i lotti 1-2-3-4-7;
- entro 90 giorni dalla data del relativo verbale di consegna per i lotti 5-6.

3. Finanziamento, contabilizzazione dei lavori e pagamenti

L'appalto è finanziato mediante FPV derivante da trasferimenti statali, assegnati con Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/02/2018 e del 19/03/2020.

Il corrispettivo sarà contabilizzato a misura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.

I lavori in oggetto sono assoggettati al pagamento degli oneri fiscali con applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 22%.

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite all'art. 10 dello schema di contratto.

È prevista la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale alle condizioni di cui all'art.35, comma 18, del Codice nonché dell'art. 207 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 («Decreto Rilancio») convertito in legge 17 luglio 2020, n.77, come modificato dall'art. 13, co. 1, del D.L. 1 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

4. Sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)

4.1. Per l'espletamento della presente gara la Città Metropolitana si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione è indispensabile:

- a) un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- b) la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) la registrazione al portale SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.2.

La presentazione dell'offerta, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sullo stesso e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalla registrazione stessa.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

4.2. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

La registrazione si conclude con l'attribuzione all'utente delle credenziali di accesso che consentono:

- la formulazione di quesiti e
- la presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account a lui riconducibile; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

5. Pubblicazione e documentazione di gara

5.1. Il bando di gara è pubblicato:

- sul sito Internet: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi;
- sulla GURI - V Serie Speciale «Contratti Pubblici» n. 150 del 29/12/2021;
- sul profilo del committente all'indirizzo:
<https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/In-pubblicazione> mediante link alla piattaforma SATER
- sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Sitar 2.0)
- per estratto su 1 quotidiano a diffusione nazionale e 1 a diffusione locale.

5.2. La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara
- c) Schema di contratto
- d) Elaborati di ciascun progetto esecutivo (relazione tecnica, capitolato speciale d'appalto, analisi prezzi, elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro di incidenza della manodopera, PSC e cronoprogramma)
- e) Patto di integrità adottato dalla Città metropolitana di Bologna
- f) Modulistica per la partecipazione alla gara:
 1. Modello Domanda di partecipazione;

2. Modello DGUE altri soggetti;
3. Modello Dichiarazioni sostitutive integrative del D.G.U.E.;
4. Modello F23 per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo relativa alla domanda di partecipazione con contrassegno telematico (1 marca da € 16,00 ogni quattro facciate); si precisa che nel modulo F23 il codice Ente da indicare è TG6 (uff. Entrate via Larga, Bologna), mentre il codice tributo è 456T;
5. Modello Dichiarazione assolvimento imposta di bollo (da utilizzare in alternativa al mod. F23);
6. Modello Dichiarazione manodopera.

La documentazione di gara è disponibile:

- sul SATER, nella sezione Bandi e avvisi della piattaforma accessibile dal sito Internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-impres/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti/>,
- sul profilo del committente all'indirizzo www.cittametropolitana.bo.it - Bandi di gara - mediante link alla piattaforma SATER.

6. Sopralluogo

Ai fini della presentazione dell'offerta non è richiesta la preventiva visita dei luoghi.

7. Soggetti ammessi alla gara

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23/4/2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. Requisiti di partecipazione alla gara

8.1. Requisiti di ordine generale

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici

- per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e/o
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

8.2. Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 83, c. 3, del Codice, dell'iscrizione al Registro della C.C.I.A.A.. I concorrenti non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice, presentano dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono stabiliti.

8.3. Requisiti di qualificazione

Ai fini della ammissione alla procedura di gara i concorrenti devono essere in possesso di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata all'importo di ciascun lotto:

Lotti	Importo totale	Categoria SOA	Classifica
Lotto 1	€ 671.500,00	OG 3	III
Lotto 2	€ 604,902,13	OG 3	II (con incremento 20%)
Lotto 3	€ 629.098,20	OG 3	III
Lotto 4	€ 748.000,00	OG 3	III
Lotto 5	€ 394.500,00	OG 3	II
Lotto 6	€ 403.268,08	OG 3	II
Lotto 7	€ 387.137,36	OG 3	II

Il concorrente che presenti offerta per più di un lotto, dovrà avere qualificazione SOA in classifica almeno pari alla somma dell'importo totale dei lotti per i quali intende presentare offerta.

8.4. Partecipazione in forma di RTI e avvalimento

In caso di partecipazione in forma di costituito/constituendo raggruppamento orizzontale la mandataria (o eligenda tale) dovrà in ogni caso possedere i requisiti di qualificazione SOA ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

È ammesso l'avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 89 D.Lgs.50/2016. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

L'operatore economico che intende avvalersi della capacità di altri soggetti, dovrà presentare anche tutta la seguente documentazione prevista al comma 1 del citato art. 89:

- a) attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) il contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie. Si precisa che, anche al fine di quanto disposto dall'art 89 co 9 del Codice, il contratto di avvalimento **dovrà, tra l'altro contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie; l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base di ciascun lotto per cui si partecipa o della somma degli importi in caso di partecipazione a più lotti. Gli importi della garanzia provvisoria sono così determinati per ciascun lotto:

- Lotto 1 Euro 13.430,00
- Lotto 2 Euro 12.098,04
- Lotto 3 Euro 12.581,96
- Lotto 4 Euro 14.960,00
- Lotto 5 Euro 7.890,00
- Lotto 6 Euro 8.065,36
- Lotto 7 Euro 7.742,75

b) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso INTESA SANPAOLO S.p.A. Filiale di Bologna Via Rizzoli 5 - IBAN IT46 A030 6902 4771 0000 0046 048 - BIC BCITITMM.

«Istruzioni per il cassiere INTESA SANPAOLO
HU00 (Ambiente Emulazione)
TRANS:CADC
ENTE: 1040025 (Città metropolitana di Bologna)
TIPO DEPOSITO:PRO
INTESTAZIONE.....(*indicare chi effettua il versamento*)
CAUSALE: *valorizzare il campo lungo saltando il primo, quello breve.*
TIPO CAUZIONE: C
CODICE BOLLO: 025 (*esente*)
IMPORTO

invio di verifica dati

CONFERMA: SI'

Il concorrente che intende costituire la garanzia provvisoria con le modalità di cui sopra dovrà caricare sul SATER la ricevuta del pagamento effettuato;

3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19/1/2018 (GU n. 83 del 10/4/2018) contenente il «*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*».
- d) avere validità per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER**:

- a) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, di seguito riassunte:

a.1) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.	50%
a.2) essere una micro/piccola/media impresa ovvero un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario costituito esclusivamente da micro/piccole/medie imprese	50% alternativa alla riduzione di cui al punto a.1)
b.1) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009	Da sola -30% cumulabile con lett. a.1) -50% -30%
b.2) possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (alternativa alla b.1)	20% cumulabile con lett. a.1) -50% -20%
c) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO14064 – 1 o un' impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.	Da sola -15% cumulabile con lett. a.1), a.2), b.1), b.2),

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti caricando sul SATER scansione dei certificati posseduti ovvero dichiara la qualità di micro/piccola/media impresa.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

La garanzia fideiussoria dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante nonché riporti l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di

scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. Pagamento del contributo in favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo

- pari a **€ 35,00 per i lotti 5, 6 e 7 e**
- pari a **€ 70,00 per i lotti 1, 2, 3 e 4,**

secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020 attraverso il servizio di Gestione Contributi Gara (GCG) accessibile dal sito dell'ANAC (www.anticorruzione.it – Servizi - Servizi online - Gestione Contributi Gara) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento risulti effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

11. Modalità di presentazione dell'offerta

11.1. La presente procedura viene condotta mediante la piattaforma SATER.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione su SATER, secondo quanto riportato nel precedente paragrafo 4.2.

Non sarà ammessa altra modalità di presentazione della documentazione e dell'offerta; gli invii con modalità difformi non saranno presi in considerazione.

11.2. I plichi digitali contenenti le offerte dovranno pervenire esclusivamente mediante il portale SATER, entro il termine indicato nel presente disciplinare di gara.

Per ciascun lotto, i plichi dovranno inoltre essere suddivisi in 2 buste virtuali da inserire in piattaforma denominati rispettivamente «Documentazione amministrativa» e «Offerta economica».

Nella busta virtuale **Documentazione amministrativa** dovranno essere contenuti l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico del concorrente e dell'eventuale ausiliario, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito.

11.2.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello «domanda di partecipazione» allegato al presente disciplinare.

La comprova dell'assolvimento del bollo sulla domanda (euro 16,00 per ogni 4 facciate) potrà

avvenire:

1. mediante compilazione del modello "Dichiarazione assolvimento imposta di bollo" messo a disposizione dei concorrenti, riportando il o i CIG del lotto o dei lotti per il quale o per i quali si concorre, da sottoscrivere digitalmente dal legale rappresentante del concorrente/eligenda mandataria;
2. mediante trasmissione della copia (formato PDF) del modello F23 (Codice Ente: TG6 - Codice tributo: 456T) indicando il o i CIG del lotto o dei lotti per il quale o per i quali si concorre nel "campo 10";
3. in conformità a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate - Interpello n. 956-571/2018, mediante autodichiarazione di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo, annullata e conservata presso la sede legale dell'attività, indicando a comprova il codice identificativo della marca da bollo (codice numerico a 14 cifre) acquistata in data gg/mm/aaaa e il o i CIG del lotto o dei lotti per il quale o per i quali si concorre.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione

sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura fissando termine e modalità per adempiere.

11.2.2 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 utilizzando il modello presente sul SATER.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta virtuale «Documentazione amministrativa».

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice

Parte già compilata dal sistema.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione (Sez. A-B-C-D)

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 8.1 del presente disciplinare.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 nonché al D.L. n. 135/2018 convertito nella L. n. 12/2019 e al D.L. n. 32/2019 convertito nella L. n. 55/2019), ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa, come da modello allegato, in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. b, c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice, nonché comma 4, quinto periodo, come introdotto dal D.L.76/2020 – c.d. Decreto semplificazioni.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 8.2 del presente disciplinare di gara.

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

Non va compilata.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

11.2.3. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al D.L. n. 135/2018 convertito nella L. n. 12/2019 e al D.L. 32/2019 convertito nella L. n. 55/2019]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. *[fino all'aggiornamento del DGUE al D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito in L.120/2020]* dichiara l'inesistenza di violazioni agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertate;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a)** delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b)** di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta le condizioni di cui al Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dalla Città metropolitana di Bologna (art. 1, comma 17, della l. 190/2012), di cui dichiara di aver preso visione, consapevole che la violazione del Patto potrà comportare l'esclusione dalla procedura di gara ovvero la risoluzione di diritto del contratto stesso; a tal fine allega alla documentazione amministrativa il Patto di integrità debitamente sottoscritto;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con *atto sindacale n. 19/2019* reperibile nella home page del sito della Città metropolitana, alla sezione *Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. dichiara di applicare ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e di agire nei confronti degli stessi dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari, previdenziali e di solidarietà paritetica previsti dalle leggi e dai contratti e di impegnarsi ad inserire la medesima clausola nei contratti con i subappaltatori;
8. dichiara di applicare e rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale.....; codice fiscale..... partita IVA.....; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti avente sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronicaai fini delle comunicazioni di cui all'art.76 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla

gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 679 del 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura d'appalto in oggetto.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del deposito della domanda di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di avvalersi per la partecipazione alla gara dei requisiti di un altro soggetto, come specificato nel DGUE.

11.2.4. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. scansione del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. scansione della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (di cui al par. 10 del presente disciplinare);
3. attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo in una delle forme specificate al paragrafo 11.2.1;
4. documento attestante la garanzia provvisoria di cui al par. 9 del presente disciplinare, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice;
5. Patto d'integrità della Città metropolitana di Bologna debitamente firmato per accettazione;
6. scansione della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice).

11.2.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i consorzi stabili:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

■ copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

■ dichiarazione che indichi le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

■ dichiarazione che indichi le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

o, in alternativa,

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del CAD,

con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti o le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 11.2.1, dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione o quali sezioni interne della domanda medesima.

11.3. Partecipazione a più lotti

In caso di partecipazione a più lotti:

- il concorrente singolo, nonché i Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice dovranno presentare tante istanze di partecipazione, tanti DGUE e relative dichiarazioni integrative quanti sono i lotti per i quali intendono partecipare, inserendo altresì nella Busta amministrativa **di ciascun lotto** a cui partecipano tutti i documenti indicati al par. 11.2.4 (anche la garanzia provvisoria, se unica per più lotti, con massimale quindi riferito alla somma degli importi dei lotti per i quali si partecipa, dovrà essere inserita nella Busta amministrativa di ciascun lotto); del pari le consorziate esecutrici individuate dai Consorzi di cui sopra dovranno presentare tanti DGUE e relative dichiarazioni integrative quanti sono i lotti per i quali sono indicate quali esecutrici;
- in caso di RTI e Consorzi diversi da quelli sopra, non ancora costituiti, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà presentare tante istanze di partecipazione, tanti DGUE e relative dichiarazioni integrative quanti sono i lotti per i quali intende partecipare indicando, per ogni lotto, la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate. Anche in questo caso occorrerà inserire nella Busta amministrativa **di ciascun lotto** a cui si partecipa tutti i documenti indicati al par. 11.2.4.

11.4. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE o della dichiarazione sostitutiva che ne riporti i contenuti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta quantitativa e all'offerta qualitativa, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio o di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

11.5. La busta virtuale "**B - Offerta economica**" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica formulata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito ed in particolare:

- la percentuale unica di ribasso, in cifre e in lettere, sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, utilizzando fino ad un massimo di 3 cifre decimali;
- la stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice (da inserire a sistema su SATER nel campo "ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA");
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice (da inserire a sistema su SATER nel campo "COSTI DELLA MANODOPERA").

La busta virtuale "**B - Offerta economica**" contiene inoltre la dichiarazione sui costi della manodopera resa utilizzando il modello "Dichiarazione manodopera" incluso nella documentazione di gara (Allegato 6).

L'offerta economica, espressa in termini di ribasso percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara per ciascun lotto, deve:

- essere espressa con non più di 3 cifre decimali;
- riportare l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La mancata indicazione dei costi della manodopera e/o degli oneri aziendali di sicurezza costituisce causa di esclusione.

Si precisa che nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/ca-pofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni previste dal presente disciplinare di gara e dallo schema di contratto nonché dagli elaborati progettuali.

12. Procedimento di gara

12.1. Il Seggio di gara appositamente nominato si riunirà in prima seduta pubblica virtuale il giorno **02/02/2022** alle **ore 10.00**.

Detta seduta **avverrà esclusivamente in modalità telematica** e le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Trattandosi di seduta virtuale gli operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della stazione appaltante.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 24 ore prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 24 ore prima della data fissata.

Il/i verbale/i della/e seduta/e pubbliche saranno pubblicati sul SATER, anche ai fini dell'art. 76 comma 2, lett. a-bis) del Codice, nella sezione Bandi e avvisi della piattaforma accessibile dal sito internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti/>, nonché sul profilo del committente al link:

<https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25371URP0104/T/Verbali-sedute-di-gara-ed-elenchi-ammessi-esclusi>.

12.2. Inversione della procedura

In applicazione dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019 convertito nella legge n. 55/2019 (applicabile fino al 31/12/2021 per effetto dell'art. 8, comma 7, del D.L. 76/20 convertito in legge n. 12/2020), la stazione appaltante intende utilizzare la cosiddetta «inversione della procedura» di cui all'art. 133, comma 8, del Codice e, cioè, procedere alla verifica della busta amministrativa dopo l'apertura dell'offerta economica.

Pertanto il Seggio di gara, utilizzando le modalità individuate da SATER, procederà come segue:

- apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando «Apertura Buste» senza verificare il contenuto delle stesse;
- attribuzione dell'esito «*Ammessa*» a ciascun offerente;
- apertura delle buste economiche ed eventuale individuazione delle offerte anomale;
- eventuale procedimento di verifica di anomalia;
- esame della busta amministrativa dell'operatore economico risultato al 1° posto della graduatoria stilata dalla piattaforma SATER.

12.3. La piattaforma SATER provvederà automaticamente alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 2 – 2-bis e 2-ter, del Codice, **solo in presenza di almeno 5 offerte**.

Si applica l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. L'esclusione automatica, ai sensi del comma

8 del predetto articolo, non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci¹; in tale caso si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice. Qualora tale offerta risulti anomala e, dunque, esclusa, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

12.4. I verbali delle sedute di gara verranno pubblicati su SATER e dalla data della pubblicazione iniziano a decorrere i termini per la proposizione di eventuali istanze in autotutela o ricorsi giurisdizionali.

12.5. L'amministrazione procederà a verificare i requisiti di ordine generale e di qualificazione dell'aggiudicatario. Qualora i requisiti non risultassero soddisfatti, l'amministrazione provvederà ad informare l'Autorità giudiziaria e l'ANAC per gli accertamenti del caso. L'esito positivo di tale verifica è condizione necessaria per l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara.

Qualora il concorrente aggiudicatario sia una micro-, piccola o media impresa, non si farà luogo alla verifica dei requisiti di ordine generale e di qualificazione.

L'aggiudicazione diverrà definitiva dopo che sarà stato concluso il procedimento di verifica dell'anomalia ed il relativo provvedimento verrà comunicato mediante la piattaforma SATER e pubblicato sul sito dell'amministrazione appaltante.

Qualora alla gara sia stata ammessa una sola offerta, l'amministrazione si riserva di non aggiudicare all'unico offerente.

13. Criterio di aggiudicazione

13.1. L'aggiudicazione di ciascun lotto avverrà in favore dell'offerta di minor prezzo determinata mediante ribasso unico sull'elenco prezzi unitari.

14. Subappalto e subcontratti

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 nel testo vigente.

Non sono previste quote limite in termini di percentuali subappaltabili rispetto all'importo complessivo del contratto, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1 del citato articolo.

Qualora, in caso di aggiudicazione, l'operatore economico intenda avvalersi del subappalto, in fase di partecipazione alla gara deve presentare idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del Codice citato, indicando quali lavorazioni intende subappaltare.

La mancata presentazione di tale dichiarazione non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che, in tale ipotesi, in caso di aggiudicazione il subappalto non potrà essere autorizzato.

In riferimento a quanto sopra disposto si precisa che ai sensi dell'art. 105, c. 4, lett a) del Codice il concorrente che partecipa alla procedura di gara NON potrà essere affidatario del subappalto.

¹ trattandosi di procedura ordinaria di scelta del contraente non si applica il disposto di cui all'art.1, c.3, del D.L. 76/2020 convertito nella L.120/2020 che prevede, per gli affidamenti a procedura negoziata di cui al comma 2, lettera b) del decreto stesso, l'esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Si precisa che in caso di cd. "subappalto qualificante" (per gli operatori economici carenti, relativamente a categorie scorporabili previste a "qualificazione obbligatoria", di tutti o di parte dei requisiti di qualificazione) la mancata presentazione della dichiarazione di voler subappaltare, a impresa/e qualificata/e, le lavorazioni relative a tali categorie scorporabili non possedute (o possedute solo parzialmente), costituisce motivo di **esclusione**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

15. Avvio della esecuzione del contratto

La stazione appaltante si riserva di chiedere all'aggiudicatario di dare avvio alla esecuzione dei lavori dopo che è stato assunto il provvedimento di aggiudicazione definitiva, anche se non è ancora stato firmato il contratto di appalto.

16. Richiesta di chiarimenti

I concorrenti possono chiedere chiarimenti solo previa registrazione nel portale SATER utilizzando la funzione «*comunicazioni*».

Alle richieste di chiarimenti pervenuti entro il 20/01/2022 verrà fornito riscontro mediante la funzione "comunicazioni procedura" presente sulla piattaforma SATER.

I quesiti e le relative risposte verranno pubblicati sulla piattaforma SATER.

17. Adempimenti a carico dell'aggiudicatario e della stazione appaltante

17.1. Il concorrente che risulterà aggiudicatario in via definitiva riceverà specifica comunicazione a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione invierà apposita richiesta di presentazione della seguente documentazione con indicazione del relativo termine perentorio:

1. la garanzia definitiva conforme a quanto previsto dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e dal D.M.19/01/2018, n.31; la cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia alla eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 codice civile;
 - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - la durata fino alla conclusione del rapporto contrattuale;
2. le polizze assicurative di cui all'articolo 103, comma 7 D.Lgs.50/2016;
3. il mandato collettivo con procura redatto per atto pubblico (qualora l'aggiudicatario sia un RTI);
4. l'atto costitutivo del consorzio ex art. 2602 c.c. (qualora l'aggiudicatario sia un consorzio non ancora costituito);
5. la copia della delibera dell'organo statutariamente competente con la quale il consorzio aggiudicatario assegna i lavori alle imprese per conto delle quali ha partecipato (qualora l'aggiudicatario sia un consorzio ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs.50/2016;
6. la comunicazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci o di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti

muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque il diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, (qualora l'aggiudicatario sia una società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata);

7. le informazioni relative ai soggetti nei confronti dei quali è necessario acquisire l'informazione antimafia;
8. il piano operativo di sicurezza (POS) nonché le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
9. la documentazione dimostrativa della propria idoneità tecnico professionale, così come indicata nell'allegato XVII D.Lgs. 81/2008;
10. ricevuta di pagamento delle spese contrattuali e delle spese di pubblicità della gara.

Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, l'incameramento della cauzione provvisoria, l'azione per il risarcimento dei danni e l'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Prima della stipulazione del contratto, ciascun aggiudicatario dovrà rimborsare, in misura proporzionale al valore dell'importo a base di gara del lotto aggiudicato, le spese di pubblicazione del bando e degli esiti di gara nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nei quotidiani pari a circa € 1.545,45 IVA inclusa.

Ciascun contratto sarà stipulato mediante atto pubblico e firma digitale. Le spese contrattuali sono a carico dell'affidatario e, includendo i costi per le imposte di bollo e per la registrazione, sono pari indicativamente a:

- Lotto 1: € 2.622,32
- Lotto 2: € 2.522,43
- Lotto 3: € 2.558,72
- Lotto 4: € 2.737,07
- Lotto 5: € 2.023,89
- Lotto 6: € 2.050,19
- Lotto 7: € 2.001,80.

L'amministrazione restituirà ai concorrenti non aggiudicatari le cauzioni provvisorie entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della consegna della cauzione definitiva.

Le comunicazioni ai concorrenti verranno effettuate attraverso PEC su SATER.

17.2. Ad integrazione di quanto riportato nel precedente paragrafo 17.1, si specifica che la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice deve essere redatta in conformità agli schemi tipo del D.M. 19/01/2018 n. 31 (schema tipo 1.2 o 1.2.1).

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'Amministrazione contraente potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'Amministrazione contraente ha il diritto di valersi di detta cauzione nelle fattispecie di cui al comma 2 del succitato art. 103.

La mancata costituzione di detta garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

17.3. Ad integrazione di quanto riportato nel precedente paragrafo 17.1, si specifica che la polizza di cui all'articolo 103, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016, deve essere specifica per i lavori di

cui alla presente procedura di affidamento, che tenga indenne l'Amministrazione contraente da tutti i rischi di esecuzione (CAR) da qualsiasi causa determinati, azione di terzi, anche dolose, o cause di forza maggiore, e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da una primaria impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e così ripartita:

SEZIONE A

- Danni alle opere d'appalto: importo contrattuale maggiorato dell'IVA
- Danni alle opere preesistenti: importo contrattuale maggiorato dell'IVA

SEZIONE B

Responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere: € 4.000.000,00 per ciascun lotto.

Le garanzie prestate dall'Esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

17.4. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui ai paragrafi precedenti dovranno avere durata sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione in data posteriore alla scadenza prevista nella polizza, l'operatore economico è tenuto ad assicurare, nei modi e forme di legge, l'emissione della necessaria proroga, trasmettendo all'Amministrazione Contraente copia della richiesta alla Compagnia nonché della relativa appendice di proroga.

Tale polizza, da presentarsi unitamente all'altra documentazione prevista per la stipula, potrà decorrere dalla data di consegna dei lavori, data entro la quale dovrà in ogni caso essere presentata ed attivata qualora la consegna avvenisse in via d'urgenza.

Le garanzie e coperture assicurative di cui sopra dovranno essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, nonché riporti l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore.

18. Definizione delle controversie

Per tutte le controversie relative alla procedura di gara ed all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

19. Organo responsabile delle procedure di ricorso

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna – via M. D'Azeglio n. 54 - 40123 Bologna (BO) - Telefono: 051/4293101-2-3 (Centralino) - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it entro il termine previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

20. Durata del procedimento

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2-bis, L. n. 241/1990 e 32, comma 4 del Codice il termine di conclusione del presente procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

21. Trattamento dei dati personali

La Città metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti a seguito di bando o lettera di invito o avvisi anche per manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.

Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio a pena di esclusione.

I dati raccolti possono essere comunicati:

1. al personale dell'amministrazione appaltante che cura il procedimento di gara;
2. a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara;
3. ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
4. ad altre pubbliche amministrazioni preposte alla tutela di interessi pubblici.

Si informa che:

- il trattamento dei dati dell'Operatore Economico sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza (ex art. 5 GDPR);
- il titolare del trattamento è l'amministrazione appaltante Città metropolitana di Bologna, via Zamboni n. 33, Bologna, PEC cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it;
- il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A. che ha individuato quale referente Anna Lisa Minghetti (e.mail: dpo-team@lepida.it; PEC: segreteria@pec.lepida.it);
- l'informativa completa e dettagliata è reperibile sul sito <https://cittametropolitana.bo.it> nella sezione "Privacy".

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

Bologna, 29 dicembre 2021

Il Dirigente del Servizio
Progettazione Costruzioni e Manutenzione strade
Ing. Maurizio Martelli
(documento firmato digitalmente)